



## COMUNICATO STAMPA n. 102/24

Lussemburgo, 18 giugno 2024

Sentenza della Corte nella causa C-753/22 | Bundesrepublik Deutschland (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato)

### **Status di rifugiato: uno Stato membro non è tenuto a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato concesso in un altro Stato membro**

Qualora uno Stato membro non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente, al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, a causa di un rischio serio per tale richiedente di essere sottoposto, nell'altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, deve procedere ad un nuovo esame individuale. Esso deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell'altro Stato membro e degli elementi a sostegno di tale decisione.

Una cittadina siriana, che aveva ottenuto lo status di rifugiata in Grecia, ha successivamente presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Un giudice tedesco ha ritenuto che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, essa vi corresse un serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, sicché non poteva fare ritorno in Grecia. L'autorità tedesca competente ha respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiata, ma le ha concesso la protezione sussidiaria. L'interessata ha quindi proposto ricorso dinanzi ai giudici tedeschi contro il rifiuto di riconoscerle lo status di rifugiata.

La Corte amministrativa federale tedesca chiede alla Corte di giustizia se, in una situazione del genere, l'autorità competente sia tenuta a riconoscere al richiedente lo status di rifugiato per il solo motivo che tale status gli è già stato riconosciuto dall'altro Stato membro o se essa possa procedere ad un nuovo esame autonomo di tale domanda nel merito.

Nella sua sentenza, la Corte constata che, in questa fase del diritto dell'Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere automaticamente le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia farlo. La Germania non si è avvalsa di tale facoltà.

In tali circostanze, qualora l'autorità competente non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro abbia già concesso tale protezione, a causa di un serio rischio per il richiedente di essere sottoposto, in quest'altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante, essa deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nell'ambito di tale esame, detta autorità deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell'altro Stato membro di concedere la protezione internazionale al richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. A tal fine, essa deve avviare, nel più breve tempo possibile, uno scambio di informazioni con l'autorità che l'ha adottata.

Se il richiedente soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l'autorità deve riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106

Restate in contatto!

